



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2018/C 249/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2018/C 249/02	Causa C-655/17 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dal Berliner Stadtwerke GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-719/16, Berliner Stadtwerke GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale .....	2
2018/C 249/03	Causa C-656/17 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dalla Berliner Stadtwerke GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale .....	2
2018/C 249/04	Causa C-671/17 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2017, causa T-366/16, Gaki / Europol ..	3
2018/C 249/05	Causa C-15/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 gennaio 2018 — Finnair PLC / Igor Turtschin e a. ....	3

2018/C 249/06	Causa C-223/18 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . .	3
2018/C 249/07	Causa C-230/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI . . . . .	4
2018/C 249/08	Causa C-239/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) il 3 aprile 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH / Freistaat Thüringen . . . . .	5
2018/C 249/09	Causa C-240/18 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2018 dalla Constantin Film Produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 gennaio 2018, causa T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale . . . . .	6
2018/C 249/10	Causa C-243/18 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2018 dalla Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018 nella causa T-561/16, Galocha / Empresa Común Fusión for Energy. . . . .	7
2018/C 249/11	Causa C-245/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Udine (Italia) il 9 aprile 2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA . . . . .	8
2018/C 249/12	Causa C-253/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 12 aprile 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG . . . . .	8
2018/C 249/13	Causa C-255/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l'11 aprile 2018 — State Street Bank International GmbH / Banca d'Italia . . . . .	9
2018/C 249/14	Causa C-266/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 17 aprile 2018 — Aqua med sp. z o.o. con sede in Opalenica / Irena Skóra . . . . .	10
2018/C 249/15	Causa C-267/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 17 aprile 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA / Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA . . . . .	10
2018/C 249/16	Causa C-268/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 18 aprile 2018 — SC Onlineshop SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilelor . . . . .	11
2018/C 249/17	Causa C-284/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2018 — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA . . . . .	12
2018/C 249/18	Causa C-286/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 — Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico . . . . .	13
2018/C 249/19	Causa C-287/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 — Fusignano Due Srl / Ministero dello Sviluppo Economico . . . . .	13
2018/C 249/20	Causa C-290/18: Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese . . . . .	14
2018/C 249/21	Causa C-311/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 9 maggio 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems . . . . .	15
2018/C 249/22	Causa C-316/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 14 maggio 2018 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge . . . . .	17

2018/C 249/23	Causa C-325/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 17 maggio 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E. . . . . .	18
2018/C 249/24	Causa C-327/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 18 maggio 2018 — Minister for Justice and Equality / R O . . . . .	19

### **Tribunale**

2018/C 249/25	Causa T-111/16: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2018 — Prada/EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo THE RICH PRADA — Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori PRADA — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Rischio di confusione»] . . . . .	21
2018/C 249/26	Causa T-160/16: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Groningen Seaports e a./Commissione («Aiuti di Stato — Esenzione dall'imposta sulle società concessa dai Paesi Bassi a favore di sei porti marittimi pubblici olandesi — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento») . . . . .	21
2018/C 249/27	Causa T-210/16: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Lukash / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Inosservanza dei criteri d'inserimento nell'elenco — Errore di fatto — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso effettivo — Diritto di proprietà») . . . . .	22
2018/C 249/28	Causa T-340/16: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource Professional Services (Outsource 2 India) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Outsource 2 India — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	23
2018/C 249/29	Causa T-461/16: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Kaddour / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Violazione dell'articolo 266 TFUE — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali — Proporzionalità — Principio di non discriminazione») . . . . .	24
2018/C 249/30	Causa T-770/16: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Korwin-Mikke / Parlamento («Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Regolamento interno del Parlamento — Comportamento atto a ledere la dignità del Parlamento e compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari — Sanzioni disciplinari della perdita del diritto all'indennità di soggiorno e della sospensione temporanea della partecipazione al complesso delle attività del Parlamento — Libertà d'espressione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto») . . . . .	25
2018/C 249/31	Causa T-803/16: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo SALMEX — Marchio nazionale tridimensionale anteriore — Competenza della commissione di ricorso per esaminare d'ufficio l'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 71, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . . .	25
2018/C 249/32	Causa T-900/16: Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2018 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Dayaday — Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»] . . . . .	26

2018/C 249/33	Causa T-163/17: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità/ Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Campagne contemporanee di promozione dell'olio di oliva in paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla promozione dell'olio di oliva di origine europea, l'altra finanziata dal FESR e destinata alla promozione dell'olio di oliva di origine spagnola — Mancato coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati della gestione dei due programmi — Danno materiale — Perdita del mercato e lucro cessante — Danno morale — Pregiudizio arrecato all'immagine commerciale») . . . . .	27
2018/C 249/34	Causa T-258/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbutov / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione») . . . . .	28
2018/C 249/35	Causa T-264/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Uponsor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SMATRIX — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore AsyMatrix — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) — Portata dell'esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Mancata valutazione di un elemento di prova prodotto dinanzi alla divisione di opposizione»] . . . . .	28
2018/C 249/36	Causa T-302/17: Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata / EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 6000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»] . . . . .	29
2018/C 249/37	Causa T-303/17: Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 4000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»] . . . . .	30
2018/C 249/38	Causa T-304/17: Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 5000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»] . . . . .	31
2018/C 249/39	Causa T-314/17: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Nosio / EUIPO (MEZZA) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MEZZA — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Limitazione dei prodotti — Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) — Obbligo di motivazione — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»] . . . . .	31
2018/C 249/40	Causa T-352/17: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Korwin-Mikke / Parlamento («Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Regolamento interno del Parlamento — Affermazioni atte a ledere la dignità del Parlamento e compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari — Sanzioni disciplinari della perdita del diritto all'indennità di soggiorno e della sospensione temporanea della partecipazione al complesso delle attività del Parlamento — Libertà d'espressione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto») . . . . .	32

2018/C 249/41	Causa T-393/10 INTP: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Westfälische Drahtindustrie e a./ Commissione («Procedura — Interpretazione di una sentenza — Rettifica — Omessa pronuncia»)	33
2018/C 249/42	Causa T-65/17: Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COCONUT DREAM — Ritiro dell'opposizione — Venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)	33
2018/C 249/43	Causa T-465/17: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2018 — VKR Holding/EUIPO (VELUX) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo VELUX — Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale denominativo anteriore VELUX — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 — Venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)	34
2018/C 249/44	Causa T-228/18 R: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Transtec/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Contratto quadro per la fornitura di servizi in favore dei paesi terzi beneficiari dell'aiuto esterno dell'Unione — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)	35
2018/C 249/45	Causa T-274/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Klymenko / Consiglio	35
2018/C 249/46	Causa T-284/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Arbuzov / Consiglio	36
2018/C 249/47	Causa T-285/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio	37
2018/C 249/48	Causa T-289/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio	38
2018/C 249/49	Causa T-292/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Portogallo / Commissione	39
2018/C 249/50	Causa T-295/18: Ricorso proposto il 7 giugno 2018— Grecia / Commissione	40
2018/C 249/51	Causa T-298/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Banco Comercial Português e a./Commissione	41
2018/C 249/52	Causa T-326/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)	42
2018/C 249/53	Causa T-334/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 de 2018 — Bodegas Altun/EUIPO — Codornú (ANA DE ALTUN)	43
2018/C 249/54	Causa T-340/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer (Forma di una chitarra)	44
2018/C 249/55	Causa T-474/16: Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sowaer / Commissione	45
2018/C 249/56	Causa T-787/16: Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2018 — QD / EUIPO	45
2018/C 249/57	Causa T-199/17: Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2018 — QD / EUIPO	45
2018/C 249/58	Causa T-443/17: Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2018 — António Conde & Companhia / Commissione	45
2018/C 249/59	Causa T-23/18: Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Nova Brands / EUIPO — Natamil (Natamil)	45



## IV

*(Informazioni)*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2018/C 249/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 240 del 9.7.2018.

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 221 del 25.6.2018.

GU C 211 del 18.6.2018.

GU C 200 dell'11.6.2018.

GU C 190 del 4.6.2018.

GU C 182 del 28.5.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dal Berliner Stadtwerke GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-719/16, Berliner Stadtwerke GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-655/17 P)**

(2018/C 249/02)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Berliner Stadtwerke GmbH (rappresentanti: O. Spieker e A. Schönfleisch, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 31 maggio 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile e ha deciso che la ricorrente debba sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 dalla Berliner Stadtwerke GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2017, causa T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-656/17 P)**

(2018/C 249/03)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Berliner Stadtwerke GmbH (rappresentanti: O. Spieker e A. Schönfleisch, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 31 maggio 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile e ha deciso che la ricorrente debba sopportare le proprie spese.

---

**Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2017, causa T-366/16, Gaki / Europol**

**(Causa C-671/17 P)**

(2018/C 249/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Anastasia-Soultana Gaki (rappresentante: G. Keisers, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto alla criminalità (Europol)

Con ordinanza del 7 giugno 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile e ha deciso che la ricorrente debba sopportare le proprie spese.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 gennaio 2018 — Finnair PLC / Igor Turtschin e a.**

**(Causa C-15/18)**

(2018/C 249/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Resistente:* Finnair PLC

*Ricorrenti:* Igor Turtschin, Evgeniya Turtschina, Leon Turtschin

Con ordinanza della Corte del 6 giugno 2018 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo

---

**Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-223/18 P)**

(2018/C 249/06)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Deichmann SE (rappresentante: C. Onken, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale; Munich, SL

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2018 nella causa T-68/17;

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUPO del 4 dicembre 2015 nella causa R 2345/2014-4;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare il convenuto e l'interveniente a sopportare le spese dei procedimenti in primo grado e in appello.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (divenuti articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; in prosieguo: il «RMUE») sotto vari aspetti. In particolare il Tribunale non ha determinato correttamente il significato dell'espressione «il marchio» contenuta negli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario.

- (1) In primo luogo, il Tribunale ha mal valutato l'importanza e le conseguenze giuridiche della determinazione del tipo di marchio interessato. Ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il marchio controverso fosse qualificato come marchio figurativo o come marchio di posizione. In realtà, tuttavia, la distinzione fra i diversi tipi di marchio influisce notevolmente sul loro oggetto e sul modo in cui essi sono utilizzati. L'uso del marchio controverso come marchio figurativo sarebbe considerevolmente diverso da quello che se ne farebbe se si trattasse di un marchio di posizione.
- (2) In secondo luogo, il Tribunale non ha determinato correttamente l'oggetto del marchio controverso, al contrario ha considerato e trattato tale marchio come un marchio di posizione. Il marchio controverso è un marchio figurativo, poiché è stato richiesto e registrato come marchio figurativo e non sono state inserite né una descrizione né una dichiarazione di rinuncia che suggerissero altrimenti. Il mero impiego di linee tratteggiate non può trasformare un marchio figurativo in un marchio di posizione.
- (3) Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Munich SL abbia dimostrato un uso effettivo del proprio marchio comprovando la vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate. Questo tipo di uso poteva essere idoneo a dimostrare l'uso di un marchio di posizione, ma non l'uso di un marchio figurativo come quello controverso.

<sup>(1)</sup> GU 2017, L 154, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

(Causa C-230/18)

(2018/C 249/07)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

### Parti

Ricorrente: PI

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Tirol

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro, debba essere inteso nel senso che osti a una normativa nazionale che consente, come l'articolo 19, paragrafo 3, del Tiroler Landespolizeigesetz, LGBL. n. 60/1976, da ultimo modificato dalla legge LGBL. n. 56/2017, che gli organi di un'autorità amministrativa possano disporre, anche senza previo procedimento amministrativo, provvedimenti diretti, quali, segnatamente, la chiusura di un'attività decisa sul posto, seppure non si tratti di provvedimenti meramente temporanei.

- 2) Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l'aspetto della parità di armi e quello del diritto a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che prevede, come disposto dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, provvedimenti di fatto adottati nell'esercizio diretto del potere amministrativo, quali in particolare chiusure aziendali, in assenza di documentazione e senza conferma nei confronti di un soggetto interessato.
- 3) Se l'articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della medesima, debba essere inteso, sotto l'aspetto della parità di armi, nel senso che osti a una normativa nazionale che richiede, come disposto dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, per la revoca di provvedimenti di fatto adottati nell'esercizio diretto del potere amministrativo, senza un procedimento, quali in particolare le chiusure aziendali, che il soggetto interessato da tali provvedimenti presenti una domanda motivata per la revoca di detta chiusura.
- 4) Se l'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 52 della medesima, debba essere inteso, in relazione a un ricorso effettivo, nel senso che osti a una normativa nazionale che, come l'articolo 19, paragrafo 4, del Tiroler Landespolizeigesetz, nel caso di un provvedimento coercitivo sotto forma di una chiusura aziendale, limita il diritto di presentare una domanda di revoca solo a determinate condizioni.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) il 3 aprile 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH / Freistaat Thüringen**

(Causa C-239/18)

(2018/C 249/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Thüringer Oberlandesgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

*Resistente:* Freistaat Thüringen

**Questioni pregiudiziali**

1. Se sussista, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/95<sup>(1)</sup>, un diritto di informazione nei confronti di organismi ufficiali dell'Amministrazione con riguardo unicamente alle informazioni concernenti le specie vegetali, senza che la richiesta di informazioni sia diretta ad ottenere anche dati relativi ad una varietà protetta.
2. Ove, in esito alla soluzione della prima questione, possa essere fatto valere un simile diritto di informazione:
  - a) Se sussista un organismo ufficiale partecipante al controllo della produzione agricola ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 (primo trattino), del regolamento (CE) n. 1768/95 laddove l'Amministrazione sia chiamata a controllare le sovvenzioni concesse agli agricoltori mediante fondi dell'UE memorizzando, in tale contesto, taluni dati degli agricoltori richiedenti riguardanti parimenti specie (vegetali).

- b) Se un organismo ufficiale sia autorizzato a negare le informazioni richieste quando la loro comunicazione richieda l'elaborazione e la specificazione dei dati in suo possesso da parte di terzi con conseguenti oneri finanziari pari a circa EUR 6 000,00. Se, in tale contesto, rilevi il fatto che il richiedente sia disponibile a sostenere i costi che ne derivano.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU 1995, L 173, pag. 14.

**Impugnazione proposta il 4 aprile 2018 dalla Constantin Film Produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 gennaio 2018, causa T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

(Causa C-240/18 P)

(2018/C 249/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Constantin Film Produktion GmbH (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, Rechtsanwälte)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza T-69/17 del Tribunale del 24 gennaio 2018;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi.

**1. Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE)**

Il Tribunale dell'Unione europea avrebbe erroneamente respinto la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea controverso richiamando l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del RMUE <sup>(1)</sup>. Il segno richiesto non sarebbe contrario al buon costume.

Nell'ambito del controllo delle valutazioni effettuate dall'organo di prima istanza, il Tribunale dell'Unione europea avrebbe commesso i seguenti errori:

Il Tribunale avrebbe esaminato il segno «Fuck you, Goethe» invece del segno effettivamente richiesto «Fack Ju Göhte».

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il segno richiesto fosse caratterizzato da una trivialità intrinseca e con ciò avrebbe tralasciato di considerare il fatto che il segno contenente gli elementi denominativi «Fack Ju Göhte» rappresenta un concetto artistico originale, nonché dotato di carattere distintivo, che risulta scherzoso e inoffensivo grazie all'ortografia non corretta.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata la percezione del pubblico di riferimento di lingua tedesca individuata dall'organo di prima istanza. La ricorrente avrebbe dimostrato il grande successo di pubblico ottenuto dal film «Fack Ju Göhte» nella parte germanofona dell'Unione europea nonché il fatto che il pubblico di riferimento associa il segno richiesto ad ilarità e intrattenimento. Anche i (pochi) membri del pubblico di riferimento che non hanno ancora mai sentito parlare del film non potrebbero sentirsi turbati dal segno richiesto apposto sui beni e servizi oggetto della domanda di registrazione, in quanto la trascrizione fonetica dell'espressione scritta del segno già ne farebbe venire meno la gravità. Il segno richiesto non esorterebbe il pubblico di riferimento a compiere azioni, né si rivolgerebbe direttamente a esso né recherebbe offesa allo stesso.

## 2. Violazione del principio della parità di trattamento

Il Tribunale, non applicando al caso di specie le valutazioni dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale compiute in relazione al segno «DIE WANDERHURE» (decisione della commissione di ricorso dell'UAMI del 28 maggio 2015 — procedimento R 2889/2014-4 — *Die Wanderhure*), avrebbe intenzionalmente trattato fattispecie sostanzialmente simili in maniera diversa.

## 3. Violazione dei principi della certezza del diritto e di buona dell'amministrazione

Avendo esaminato il segno «Fuck you, Goethe» in luogo di «Fack Ju Göhte» e avendo disapplicato le valutazioni effettuate nella decisione WANDERHUREN, il Tribunale avrebbe adottato una decisione non prevedibile e non verificabile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU 2009, L 78, pag. 1, come modificato (sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, GU 2017, L 154, pag. 1)

---

### **Impugnazione proposta il 3 aprile 2018 dalla Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018 nella causa T-561/16, Galocha / Empresa Común Fusión for Energy.**

**(Causa C-243/18 P)**

(2018/C 249/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (rappresentanti: G. Poszler e R. Hanak, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Yosu Galocha

#### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 nell'causa T-561/16 con la quale sono annullati gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 e le decisioni della Fusion for Energy in merito all'assunzione dei candidati;
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese di tale impugnazione e alle spese di tale causa nella misura in cui la sentenza finale della Corte di giustizia dichiara l'annullamento.

**Motivi e principali argomenti**

Violazione del principio di proporzionalità e, di conseguenza, imposizione di una sanzione eccessiva ai terzi che hanno beneficiato di una decisione rivelatasi illegittima.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Udine (Italia) il 9 aprile 2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA****(Causa C-245/18)**

(2018/C 249/11)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale ordinario di Udine

**Parti nella causa principale***Attore:* Fallimento Tecnoservice Int. Srl*Convenuta:* Poste Italiane SpA**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE<sup>(1)</sup>, nel testo vigente al 3.8.2015 ed in tema di obblighi e limiti di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, come recepiti nell'ordinamento italiano dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 1 [1]/201[0], debbano essere interpretati nel senso di applicarsi solo al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione di simile servizio, ovvero nel senso che essi si applicano anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 12 aprile 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG****(Causa C-253/18)**

(2018/C 249/12)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

**Parti***Ricorrente:* Stadt Euskirchen*Resistente:* Rhenus Veniro GmbH & Co. KG*Altre parti nel procedimento:* SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007<sup>(1)</sup>, imponendo all'operatore interno di prestare in proprio la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, escluda che quest'ultimo possa far prestare tale parte preponderante dei servizi a una società di cui detiene una partecipazione del 2,5 %, mentre le quote restanti sono detenute, direttamente o indirettamente, da altre autorità competenti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l'11 aprile 2018 — State Street Bank International GmbH / Banca d'Italia

(Causa C-255/18)

(2018/C 249/13)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* State Street Bank International GmbH

*Resistente:* Banca d'Italia

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se tra i «cambiamenti di status» che non incidono, a norma dell'art. 12 del Regolamento UE n. 63/2015<sup>(1)</sup>, sull'obbligo di contribuzione debba essere ricompresa anche la fusione per incorporazione di un ente, in precedenza soggetto alla vigilanza di un'Autorità di risoluzione nazionale, nella società-madre appartenente ad altro Stato membro, avvenuta nel periodo di contribuzione, e se tale regola valga anche nel caso in cui la fusione e la conseguente estinzione dell'ente siano avvenute nell'anno 2015, in un momento in cui sia l'Autorità di risoluzione nazionale sia il Fondo nazionale non erano stati ancora formalmente istituiti dallo Stato membro ed i contributi non ancora calcolati;
- 2) se il medesimo art. 12 del Regolamento UE n. 63/2015, congiuntamente all'art. 14 dello stesso regolamento ed agli artt. 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE<sup>(2)</sup> debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso di fusione per incorporazione in una società madre di altro Stato membro nel corso dell'anno di contribuzione, un ente sia tenuto al pagamento integrale del contributo per quell'anno e non in proporzione ai mesi in cui l'ente stesso è stato soggetto alla vigilanza dell'autorità di risoluzione del primo Stato membro, in analogia a quanto stabilito per l'ente «neoinserito nella vigilanza» dal par. 1 del medesimo art. 12 del Regolamento UE 2015/63;
- 3) se, ai sensi della Direttiva UE 2014/59 e del Regolamento UE 2015/63 e dei principi che regolano il Sistema degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie le medesime regole dettate per il contributo ordinario e, in particolare l'art. 12 par. 2 del Regolamento 2015/63, si applichino anche, con riguardo al momento di individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione e alla misura del contributo, al contributo straordinario, tenuto conto della sua natura e dei presupposti prescritti per la sua imposizione.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11, pag. 44).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 17 aprile 2018 — Aqua med sp. z o.o. con sede in Opalenica / Irena Skóra**

**(Causa C-266/18)**

(2018/C 249/14)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Poznaniu

**Parti**

*Ricorrente:* Aqua med sp. z o.o. con sede in Opalenica

*Resistente:* Irena Skóra

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il controllo delle disposizioni di un contratto stipulato con il consumatore effettuato dal giudice nazionale d'ufficio, in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere della controversia, il quale trova fondamento nell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>(1)</sup>, nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa Pannon GSM, C-243/08), debba includere anche le disposizioni del contratto che, invero, disciplinano la competenza del giudice a conoscere delle controversie tra le parti, ma solo nel senso che rinviano alla disciplina del diritto nazionale.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il controllo compiuto dal giudice debba implicare l'applicazione delle norme sulla competenza in modo da garantire al consumatore la protezione risultante dalla direttiva, e quindi la possibilità di far investire della controversia l'autorità giurisdizionale situata più vicino al luogo di domicilio/residenza abituale del consumatore.

<sup>(1)</sup> GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 17 aprile 2018 — Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA / Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA**

**(Causa C-267/18)**

(2018/C 249/15)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel București

**Parti**

*Ricorrente:* Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

*Convenuta:* Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 57, paragrafo 4, lettera g) della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE<sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di appalto pubblico per il motivo che sarebbe stata subappaltata una parte dei lavori senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una significativa o persistente carenza nell'esecuzione di un requisito sostanziale di un precedente contratto di appalto pubblico che porta all'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico.

<sup>(1)</sup> GU 2014 L 94, pag. 65.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 18 aprile 2018 — SC Onlineshop SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilelor**

**(Causa C-268/18)**

(2018/C 249/16)

*Lingua processuale: il rumeno*

### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

### Parti

*Ricorrente:* SC Onlineshop SRL

*Convenute:* Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilelor

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016<sup>(2)</sup>, debba essere interpretata nel senso che apparecchi quali i sistemi di navigazione GPS PNI S 506, oggetto della presente controversia, sono da classificare nella sottovoce tariffaria 8526 91, sottovoce 8526 91 20, o nella voce 8528, sottovoce 8528 59 00, di tale nomenclatura.
- 2) Se le versioni della nomenclatura combinata risultanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione<sup>(3)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione<sup>(4)</sup> siano rilevanti al fine di determinare la corretta classificazione tariffaria di apparecchi quali i sistemi di navigazione oggetto della presente controversia, nel senso che possano essere applicabili per analogia a prodotti che presentano somiglianze con il sistema di navigazione di cui trattasi, e se l'applicazione per analogia di tali disposizioni corrobori l'interpretazione della [nomenclatura combinata] fornita dall'amministrazione doganale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2016, L 294, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2012, L 203, pag. 34).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 133, pag. 43).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 aprile 2018 — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA**

**(Causa C-284/18)**

(2018/C 249/17)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente (e controricorrente incidentale):* Equitalia centro SpA

*Controricorrente (e ricorrente incidentale):* Poste Italiane SpA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all'inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una norma come quella prevista dal combinato disposto dall'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 secondo cui viene istituita e mantenuta — anche a seguito della privatizzazione dei servizi di «bancoposta» erogati da Poste Italiane s.p.a. — una riserva di attività (regime di monopolio) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall'anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi di modalità di pagamento e riscossione attraverso il sistema bancario.
- 2) Qualora — in risposta al primo quesito — la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima — compensatoria degli obblighi di servizio pubblico — da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una norma come quella risultante dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuiscono a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell'importo della «commissione» dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all'1.6.2001.
- 3) Se osti all'art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvaistoffen Dusseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001 C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall'art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall'art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della «commissione», così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell'ICI assunta nei confronti dell'ente locale impositore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 —  
Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico**

**(Causa C-286/18)**

(2018/C 249/18)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in appello:* Agrenergy Srl

*Resistente in appello:* Ministero dello Sviluppo Economico

**Questione pregiudiziale**

Stabilisca la Corte se l'art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato — anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili — nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l'azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 —  
Fusignano Due Srl / Ministero dello Sviluppo Economico**

**(Causa C-287/18)**

(2018/C 249/19)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente in appello:* Fusignano Due Srl

*Resistente in appello:* Ministero dello Sviluppo Economico

**Questione pregiudiziale**

Stabilisca la Corte se l'art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato — anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili — nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l'azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

---

**Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica portoghese****(Causa C-290/18)**

(2018/C 249/20)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Hermes, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE <sup>(1)</sup>, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo designato quali zone speciali di conservazione, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni, 7 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica atlantica, riconosciuti con decisione della Commissione 2004/813/CE <sup>(2)</sup>, del 7 dicembre 2004, e 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE <sup>(3)</sup>, del 19 luglio 2006;
- dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei 7 siti della regione biogeografica atlantica, riconosciuti nella decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, e nei 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto designare quali zone speciali di conservazione 7 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica atlantica, riconosciuti con decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, e 54 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea, riconosciuti con decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006, entro il termine massimo di sei anni a decorrere dalla data di adozione di dette decisioni. Tale termine è scaduto, rispettivamente, il 7 dicembre 2010 e il 19 luglio 2012. Orbene, la Repubblica portoghese non ha ancora proceduto alla designazione dei siti di importanza comunitaria quali zone speciali di conservazione.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE impone che gli Stati membri stabiliscano, in relazione alle zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

La Commissione rileva che le misure adottate dalla Repubblica portoghese, in particolare, il piano settoriale della rete Natura 2000, nonché altre misure indicate dalle autorità portoghesi, non sono conformi alle specifiche esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie che figurano nell'allegato II alla direttiva e, di conseguenza, non possono essere considerate quali «misure di conservazione necessarie», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
- (<sup>2</sup>) Decisione della Commissione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004, L 387, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) Decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2006, L 259, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 9 maggio 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems**

(Causa C-311/18)

(2018/C 249/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court (Irlanda)

**Parti**

*Ricorrente:* Data Protection Commissioner

*Resistenti:* Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, in circostanze in cui dati personali sono trasferiti da una società privata di uno Stato membro dell'Unione europea a una società privata in un paese terzo per scopi commerciali ai sensi della decisione 2010/87/UE (<sup>1</sup>), come modificata dalla decisione 2016/2297 (<sup>2</sup>) della Commissione (in prosieguo: la «decisione sulle CCT») e possono essere ulteriormente trattati nel paese terzo dalle sue autorità ai fini della sicurezza nazionale ma anche ai fini dell'applicazione della legge e della gestione della politica estera del paese terzo, il diritto dell'Unione (compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in prosieguo: la «Carta») sia applicabile al trasferimento dei dati, nonostante le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 TUE in relazione alla sicurezza nazionale e le disposizioni di cui al primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE (<sup>3</sup>) (in prosieguo: «la direttiva») in relazione alla pubblica sicurezza, alla difesa e alla sicurezza dello Stato.
- 2) (1) Se, per determinare se vi sia una violazione dei diritti di un individuo a causa del trasferimento di dati, ai sensi della decisione sulle CCT, dall'Unione verso un paese terzo nel quale possono essere ulteriormente trattati per finalità di sicurezza nazionale, l'elemento di paragone rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva sia:
  - a) La Carta, il TUE, il TFUE, la direttiva, la CEDU (o qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione); oppure
  - b) Le leggi nazionali di uno o più Stati Membri.
- (2) Qualora l'elemento di paragone rilevante sia quello sub b), se siano da includere nel raffronto anche le prassi nell'ambito della sicurezza nazionale in uno o più Stati membri.

3) Se, nel valutare se un paese terzo garantisca il livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione ai dati personali trasferiti in tale paese ai fini dell'articolo 26 della direttiva, il livello di protezione nel paese terzo debba essere valutato con riferimento a:

a) Le norme vigenti nel paese terzo derivanti dalla sua legislazione nazionale o dagli impegni internazionali e la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme, comprese le norme professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo;

oppure

b) Le norme di cui alla lettera a) congiuntamente alle prassi amministrative, regolamentari e di conformità e alle misure di salvaguardia, alle procedure, ai protocolli, ai meccanismi di controllo e ai mezzi di ricorso extragiudiziali che sono in vigore nel paese terzo.

4) Se, considerando i fatti accertati dalla High Court in relazione al diritto degli Stati Uniti (...), il trasferimento dei dati personali dall'Unione verso gli Stati Uniti ai sensi della decisione sulle CCT violi i diritti degli individui ai sensi degli articoli 7 e/o 8 della Carta.

5) Se, considerando i fatti accertati dalla High Court in relazione al diritto degli Stati Uniti, in caso di trasferimento dei dati personali dall'Unione europea verso gli Stati Uniti ai sensi della decisione sulle CCT:

a) Il livello di protezione garantito dagli Stati Uniti rispetti il contenuto essenziale di un diritto di un individuo a un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei suoi diritti in materia di tutela dei dati personali garantiti dall'articolo 47 della Carta.

In caso di risposta affermativa alla lettera a),

b) Se le restrizioni imposte dalla legge statunitense al diritto di un individuo a un ricorso giurisdizionale nell'ambito della sicurezza nazionale degli Stati Uniti siano proporzionate ai sensi dell'articolo 52 della Carta e non vadano al di là di quanto necessario in una società democratica ai fini di sicurezza nazionale.

6) (1) Quale sia il livello di protezione richiesto che deve essere garantito ai dati personali trasferiti verso un paese terzo a norma delle clausole contrattuali tipo adottate conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, alla luce delle disposizioni della direttiva, e in particolare degli articoli 25 e 26, letti alla luce della Carta.

(2) Quali siano i fattori da prendere in considerazione per valutare se il livello di protezione garantito ai dati trasferiti verso un paese terzo ai sensi della decisione sulle CCT soddisfi i requisiti della direttiva e della Carta.

7) Se il fatto che le clausole contrattuali tipo si applicano tra l'esportatore e l'importatore dei dati e non vincolano le autorità nazionali di un paese terzo, le quali possono esigere che l'importatore dei dati metta a disposizione dei loro servizi di sicurezza per l'ulteriore trattamento i dati personali trasferiti ai sensi delle clausole di cui alla decisione sulle CCT, escluda che le clausole offrano garanzie sufficienti, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva.

8) Se, qualora importatore di dati di un paese terzo sia soggetto a norme di sorveglianza che, secondo un'autorità garante della protezione dei dati, sono in contrasto con le clausole dell'allegato della decisione sulle CCT o con gli articoli 25 e 26 della direttiva e/o con la Carta, un'autorità garante della protezione dei dati sia tenuta a utilizzare i propri poteri esecutivi ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva al fine di sospendere i flussi di dati oppure se l'esercizio di tali poteri sia limitato solo ai casi eccezionali, alla luce del considerando 11 della direttiva [considerando 11 della decisione della Commissione 2010/87/UE], oppure se un'autorità garante della protezione dei dati possa utilizzare il suo potere discrezionale per non sospendere i flussi di dati.

- 9) (1) Se, ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva, la decisione (UE) 2016/1250 <sup>(4)</sup> (in prosieguo: la «decisione sullo scudo per la privacy») costituisca una constatazione di applicazione generale che vincola le autorità garanti della protezione dei dati e i giudici degli Stati membri, nel senso che gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva, a motivo della loro legislazione nazionale o degli impegni internazionali che hanno assunto.
- (2) In caso contrario, quale eventuale rilevanza abbia la decisione sullo scudo per la privacy nella valutazione svolta sull'adeguatezza delle garanzie fornite ai dati trasferiti verso gli Stati Uniti ai sensi della decisione sulle CCT.
- 10) Se, considerate le conclusioni della High Court in relazione al diritto degli Stati Uniti, l'aver istituito il mediatore dello scudo per la privacy, ai sensi dell'allegato A dell'allegato III della decisione sullo scudo per la privacy, congiuntamente al regime in vigore negli Stati Uniti, garantisca che gli Stati Uniti prevedano un mezzo di ricorso in favore degli interessati i cui dati personali sono trasferiti negli Stati Uniti ai sensi della decisione sulle CCT che sia compatibile con l'articolo 47 della Carta.
- 11) Se la decisione sulle CCT violi gli articoli 7, 8 e/o 47 della Carta.

- <sup>(1)</sup> Decisione 2010/87 della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, L 39, pag. 5).
- <sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE e la decisione 2010/87/UE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 344, pag. 100).
- <sup>(3)</sup> Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
- <sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 14 maggio 2018 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge**

**(Causa C-316/18)**

(2018/C 249/22)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

*Ricorrenti:* Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

*Resistenti:* The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se occorra operare una distinzione tra operazioni esenti e operazioni non assoggettabili a imposta per stabilire se l'IVA sostenuta ai fini di tali operazioni sia detraibile.

- 2) Nel caso in cui i costi di gestione siano sostenuti soltanto nell'ambito di un'attività di investimento non assoggettabile a imposta, se sia comunque possibile stabilire il necessario nesso fra tali costi e le attività economiche sovvenzionate con i redditi generati dagli investimenti, così da consentire la detrazione dell'IVA facendo riferimento alla natura e alla portata dell'attività economica a valle che conferisce il diritto di detrarre l'IVA. Quale rilievo assuma a tal fine lo scopo al quale i redditi generati verranno destinati.
- 3) Se occorra operare una distinzione fra l'IVA sostenuta nell'ambito di operazioni finalizzate alla raccolta di capitale per un'attività economica e l'IVA sostenuta nell'ambito di operazioni produttive di un proprio flusso di reddito, distinto da altri flussi di reddito derivanti da un'attività economica a valle.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 17 maggio 2018 —  
Hampshire County Council / C.E., N.E.**

(Causa C-325/18)

(2018/C 249/23)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal

**Parti**

*Ricorrente:* Hampshire County Council

*Resistenti:* C.E., N.E.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Ove si adduca che dei minori sono stati trasferiti illecitamente dal loro Stato di residenza abituale dai genitori e/o da altri familiari in violazione di una decisione giudiziaria ottenuta da una pubblica autorità di tale Stato, se quest'ultima possa chiedere l'esecuzione di una decisione giudiziaria che dispone il rientro dei minori nel suddetto Stato ai giudici di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(1)</sup> del Consiglio, oppure se ciò costituirebbe un'illegittima elusione dell'articolo 11 del regolamento citato e della Convenzione dell'Aia del 1980 ovvero un abuso di diritti o della legge da parte della menzionata autorità.
- 2) Se, in una controversia riguardante le disposizioni sull'esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, sia consentita la proroga dei termini ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, nel caso in cui i ritardi siano sostanzialmente minimi e la proroga sarebbe stata altrimenti concessa sulla base del diritto processuale nazionale.
- 3) Ferma restando la questione [2], nel caso in cui una pubblica autorità straniera sottragga i minori, cui si riferisce la controversia, alla competenza di uno Stato membro in forza di un titolo esecutivo emesso su istanza inaudita altera parte conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, ma prima della *notifica* di tale titolo ai genitori, privando così questi ultimi del diritto di chiederne la sospensione in pendenza dell'opposizione, se siffatto comportamento pregiudichi il contenuto essenziale del diritto conferito ai «genitori» dall'articolo 6 della CEDU o dall'articolo 47 della Carta, cosicché debba essere comunque concessa una proroga dei termini (ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato).

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 18 maggio 2018 —  
Minister for Justice and Equality / R O**

**(Causa C-327/18)**

(2018/C 249/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court

**Parti**

*Ricorrente:* Minister for Justice and Equality

*Resistente:* R O

**Questioni pregiudiziali**

Considerando:

- (a) La notifica effettuata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 del TUE;
  - (b) L'incertezza relativa agli accordi che interverranno tra l'Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le loro relazioni dopo il recesso del Regno Unito; e
  - (c) La conseguente incertezza circa la misura in cui il resistente potrebbe, di fatto, godere dei diritti previsti dai Trattati, dalla Carta o dalla legislazione applicabile, qualora venisse consegnato al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il recesso del Regno Unito,
- (1) Se il diritto dell'Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo, consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro,
    - (i) in ogni caso;
    - (ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
    - (iii) in nessun caso.
  - (2) Qualora la risposta alla questione 1) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata.
  - (3) Con riferimento alla questione 2), se il giudice dello Stato membro richiesto debba rinviare la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo in attesa che vi sia maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro richiedente
    - (i) in ogni caso;
    - (ii) in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;
    - (iii) in nessun caso.

- (4) Qualora la risposta alla questione 3) sia quella di cui al punto (ii), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo debba essere rinviata.
-

## TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2018 — Prada/EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA)**

(Causa T-111/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo THE RICH PRADA — Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori PRADA — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Rischio di confusione»]**

(2018/C 249/25)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Prada SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonesia) (rappresentante: Y. Zhou, solicitor)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 gennaio 2016 (procedimenti riuniti R 3076/2014-2 e R 3186/2014-2), come rettificata il 14 marzo 2017, relativa a un procedimento di opposizione tra la Prada e la The Rich Prada International.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Prada SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 17.5.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Groningen Seaports e a./Commissione**

(Causa T-160/16) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Esenzione dall'imposta sulle società concessa dai Paesi Bassi a favore di sei porti marittimi pubblici olandesi — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento»)**

(2018/C 249/26)

Lingua processuale: il neerlandese

### Parti

Ricorrente: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Paesi Bassi) le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza (rappresentanti: inizialmente E. Pijnacker Hordijk e I. Kieft, successivamente A. Kleinhout e C. Zois, avvocati)

*Convenuta*: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, B. Stromsky e J.-F. Brakeland, successivamente S. Noë e B. Stromsky, agenti)

*Interveniente a sostegno dei ricorrenti*: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer e M. Bulterman, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/634 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ed ex CP 115/2004) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Esenzione dall'imposta sulle società per le imprese pubbliche (GU 2016, L 113, pag. 148).

### Dispositivo

- 1) *La Havenbedrijf Moerdijk NV è ammessa a sostituire la Havenschap Moerdijk in quanto ricorrente.*
- 2) *Il ricorso è respinto.*
- 3) *La Groningen Seaports NV e le altre ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 6.6.2016.

---

### Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Lukash / Consiglio

(Causa T-210/16) <sup>(1)</sup>

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Inosservanza dei criteri d'inserimento nell'elenco — Errore di fatto — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso effettivo — Diritto di proprietà»)*

(2018/C 249/27)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente*: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

*Convenuto*: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e J.-P. Hix, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 142, pag. 30), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 142, pag. 1), in quarto luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1), e, in quinto luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2017, L 58, pag. 1), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato inserito e mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Olena Lukash è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 243 del 4.7.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource Professional Services (Outsource 2 India)**

(Causa T-340/16) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo Outsource 2 India — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2018/C 249/28)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Flatworld Solutions Pvt Ltd (Bangalore, India) (rappresentanti: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes e J. Schumacher, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

**Interveniente:** Outsource Professional Services Ltd (Friedrichshafen, Germania), ammessa a sostituirsi all'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (rappresentante: A. Kempter, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 aprile 2016 (procedimento R 611/2015-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Flatworld Solutions e l'Outsource2India.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 aprile 2016 (procedimento R 611/2015-4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Flatworld Solutions Pvt Ltd.*
- 3) *L'Outsource Professional Services Ltd supporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 305 del 22.8.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Kaddour / Consiglio**

(Causa T-461/16) <sup>(1)</sup>

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione — Principio dell'autorità di cosa giudicata — Violazione dell'articolo 266 TFUE — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali — Proporzionalità — Principio di non discriminazione»)*

(2018/C 249/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, solicitors, e R. Blakeley, barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bauerschmidt e G. Étienne, successivamente M. Bauerschmidt e S. Kyriakopoulou, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Khaled Kaddour è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 383 del 17.10.2016.

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Korwin-Mikke / Parlamento**(Causa T-770/16) <sup>(1)</sup>

**(«Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Regolamento interno del Parlamento — Comportamento atto a ledere la dignità del Parlamento e compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari — Sanzioni disciplinari della perdita del diritto all'indennità di soggiorno e della sospensione temporanea della partecipazione al complesso delle attività del Parlamento — Libertà d'espressione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto»)**

(2018/C 249/30)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Janusz Korwin-Mikke (Józefów, Polonia) (rappresentanti: M. Cherchi e A. Daoût, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alonso de León e S. Seyr, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione del Presidente del Parlamento del 5 luglio 2016 e della decisione dell'Ufficio del Parlamento del 1° agosto 2016, che ha inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per una durata pari a dieci giorni, e della sospensione temporanea della sua partecipazione al complesso delle attività del Parlamento per un periodo pari a cinque giorni consecutivi e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente a causa delle suddette decisioni

**Dispositivo**

- 1) La decisione dell'Ufficio del Parlamento europeo del 1° agosto 2016 è annullata
- 2) La domanda di risarcimento dei danni è respinta.
- 3) Il sig. Janusz Korwin-Mikke e il Parlamento sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 9.1.2017.

**Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)**(Causa T-803/16) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo SALMEX — Marchio nazionale tridimensionale anteriore — Competenza della commissione di ricorso per esaminare d'ufficio l'uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 71, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»)**

(2018/C 249/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: S. Baran, T. St Quintin, S. Wickenden, barristers, E. Morris e R. Jacob, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polonia) (rappresentante: M. Krasiński, avvocato)*

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 agosto 2016 (procedimento R 2108/2015-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Glaxo Group e la Celon Pharma.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 agosto 2016 (procedimento R 2108/2015-4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Glaxo Group Ltd nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 3) *La Celon Pharma S.A. supporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.*

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 23.1.2017

---

### Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2018 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)

(Causa T-900/16) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Dayaday — Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»**

(2018/C 249/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Casual Dreams, SLU (Manresa, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente S. Palmero Cabezas, successivamente J. Crespo Carrillo, agenti)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:* Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spagna)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Casual Dreams e il sig. López Fernández.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016-2) è annullata.*

- 2) L'EU IPO supporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest'ultima nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

---

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 27.3.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità / Commissione**

(Causa T-163/17) (<sup>1</sup>)

**(«Responsabilità extracontrattuale — Campagne contemporanee di promozione dell'olio di oliva in paesi terzi, una finanziata dal FEAGA e destinata alla promozione dell'olio di oliva di origine europea, l'altra finanziata dal FESR e destinata alla promozione dell'olio di oliva di origine spagnola — Mancato coordinamento tra i servizi della Commissione incaricati della gestione dei due programmi — Danno materiale — Perdita del mercato e lucro cessante — Danno morale — Pregiudizio arrecato all'immagine commerciale»)**

(2018/C 249/33)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Fratini e G. Pandolfi, successivamente A. Fratini, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, D. Bianchi e F. Moro, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa, in sostanza, di un mancato coordinamento dei servizi della Commissione incaricati della gestione delle campagne di promozione dell'olio di oliva europeo e spagnolo in paesi terzi (India, Russia e Cina) cofinanziate da fondi europei, nonché a causa della mancata eliminazione degli effetti dannosi e distorsivi della concorrenza che ne sarebbero derivati.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità supporterà le proprie spese.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 24.4.2017.

**Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Arbuzov / Consiglio**(Causa T-258/17) <sup>(1)</sup>

**«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»**

(2018/C 249/34)

Lingua processuale: il ceco

**Parti**

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e J.-P. Hix, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

**Dispositivo**

- 1) La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, è annullata, nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive;
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 3.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)**(Causa T-264/17) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SMATRIX — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore AsyMatrix — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95 del regolamento 2017/1001) — Portata dell'esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Mancata valutazione di un elemento di prova prodotto dinanzi alla divisione di opposizione»**

(2018/C 249/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Uponor Innovation AB (Borås, Svezia) (rappresentante: A. Kylhammar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Swep International AB (Landskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° marzo 2017 (procedimento R 236/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Swep International e la Uponor Innovation.

### Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1° marzo 2017 (procedimento R 236/2016-2) è annullata.
- 2) L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Uponor Innovation nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 3) La Swep International AB supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Uponor Innovation nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 10.7.2017.

---

### Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata / EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000) (Causa T-302/17) <sup>(1)</sup>

**«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 6000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»**

(2018/C 249/36)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (rappresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 (procedimento R 656/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 17.7.2017.

---

**Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)**  
(Causa T-303/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 4000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»]**

(2018/C 249/37)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (rappresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 (procedimento R 654/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 17.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)**(Causa T-304/17) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 5000 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione»]*

(2018/C 249/38)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (rappresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 (procedimento R 655/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 17.7.2017.

**Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Nosio / EUIPO (MEZZA)**(Causa T-314/17) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MEZZA — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Limitazione dei prodotti — Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) — Obbligo di motivazione — Diritto di essere ascoltato — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»]*

(2018/C 249/39)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e A. Folliard-Monguiral, agenti)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° marzo 2017 (procedimento R 1518/2016-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MEZZA come marchio dell'Unione europea.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nosio SpA è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 17.7.2017

---

### Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 — Korwin-Mikke / Parlamento

(Causa T-352/17) <sup>(1)</sup>

**«Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Regolamento interno del Parlamento — Affermazioni atte a ledere la dignità del Parlamento e compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari — Sanzioni disciplinari della perdita del diritto all'indennità di soggiorno e della sospensione temporanea della partecipazione al complesso delle attività del Parlamento — Libertà d'espressione — Obbligo di motivazione — Errore di diritto»**

(2018/C 249/40)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Janusz Korwin-Mikke (Józefów, Polonia) (rappresentanti: M. Cherchi, A. Daoût e M. Dekleermaker, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Seyr e S. Alonso de León, agenti)

### Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione del Presidente del Parlamento del 14 marzo 2017 e della decisione dell'Ufficio del Parlamento del 3 aprile 2017, che ha inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all'indennità di soggiorno per una durata pari a 30 giorni, della sospensione temporanea della sua partecipazione al complesso delle attività del Parlamento per un periodo pari a dieci giorni consecutivi e del divieto di rappresentare il Parlamento per un periodo pari a un anno e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente a causa delle suddette decisioni.

### Dispositivo

- 1) La decisione dell'Ufficio del Parlamento europeo del 3 aprile 2017 è annullata.
- 2) La domanda di risarcimento dei danni è respinta.

3) Il sig. Janusz Korwin-Mikke e il Parlamento sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 24.7.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Westfälische Drahtindustrie e a./ Commissione**

**(Causa T-393/10 INTP) <sup>(1)</sup>**

**(«Procedura — Interpretazione di una sentenza — Rettifica — Omessa pronuncia»)**

(2018/C 249/41)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: C. Stadler, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, H. Leupold et G. Meessen, agenti)

**Oggetto**

In via principale, domanda d'interpretazione della sentenza del 15 luglio 2015, Westfälische Drahtindustrie e a./ Commissione (T-393/10, EU:T:2015:515) e, in subordine, domanda di rettifica e di ovviare all'omessa pronuncia riguardante la suddetta sentenza.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 6.11.2010

---

**Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2018 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)**

**(Causa T-65/17) <sup>(1)</sup>**

**(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COCONUT DREAM — Ritiro dell'opposizione — Venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)**

(2018/C 249/42)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Westbrae Natural, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 novembre 2016 (procedimento R 182/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kaufland Warenhandel e la Westbrae Natural

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Westbrae Natural, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

<sup>(1)</sup> GU C 86 del 20.3.2017.

---

### Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2018 — VKR Holding/EUIPO (VELUX)

(Causa T-465/17) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo VELUX — Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale denominativo anteriore VELUX — Revoca della decisione della commissione di ricorso — Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 — Venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)**

(2018/C 249/43)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: VKR Holding A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentante: J. Heebøll, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

### Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 maggio 2017 (procedimento R 1927/2016-2), concernente una domanda diretta alla rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale (estone) identico per il marchio denominativo «VELUX», registrato come marchio dell'Unione europea

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 309 del 18.9.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Transtec/Commissione****(Causa T-228/18 R)****(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Contratto quadro per la fornitura di servizi in favore dei paesi terzi beneficiari dell'aiuto esterno dell'Unione — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 249/44)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e J. Estrada de Solà, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione del 26 marzo 2018 che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente e che attribuisce a dieci offerenti l'appalto relativo al lotto n. 3 dell'appalto «contratto quadro relativo all'attuazione dell'aiuto esterno 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026», con il riferimento EuropeAid/138778/DH/SER/Multi e, dall'altro, a ingiungere la Commissione ad includere la ricorrente, a titolo provvisorio, tra gli offerenti ammessi

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

---

**Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Klymenko / Consiglio****(Causa T-274/18)**

(2018/C 249/45)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;
- annullare la decisione 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

- condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza di motivazione degli atti impugnati.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo, in particolare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. Terzo motivo, vertente sull'assenza di base giuridica in quanto l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea non può costituire la base giuridica della misura restrittiva adottata nei confronti del sig. Klymenko.
4. Quarto motivo, vertente sull'esistenza di un errore di fatto, poiché il sig. Klymenko fornisce elementi che attestano l'assenza di base fattuale sufficiente che possa giustificare un qualsivoglia procedimento penale.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto dell'Unione, tutelato dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

---

### **Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Arbuzov / Consiglio**

**(Causa T-284/18)**

(2018/C 249/46)

*Lingua processuale: il ceco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte che si riferisce a Sergej Arbuzov.
- decidere che il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, inter alia, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2018/333, non ha agito con la dovuta diligenza, giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse essenzialmente da una succinta sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

---

### **Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio**

**(Causa T-285/18)**

(2018/C 249/47)

*Lingua processuale: il ceco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Viktor Pavlovič Pšonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si riferiscono al ricorrente.
- decidere che il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

— Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, inter alia, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2018/333, non ha agito con la dovuta diligenza, giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

- In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

---

**Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio**

**(Causa T-289/18)**

(2018/C 249/48)

*Lingua processuale: il ceco*

**Parti**

*Ricorrente:* Artem Viktorovič Pšonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si riferiscono al ricorrente.
- decidere che il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

- Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, inter alia, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2018/333, non ha agito con la dovuta diligenza, giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

- In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

---

### Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Portogallo / Commissione

(Causa T-292/18)

(2018/C 249/49)

*Lingua processuale: il portoghese*

#### Parti

*Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estevão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione C(2018) 955 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'UE alcune spese, dichiarate dal Portogallo, per un importo pari a EUR 1 052 101,05, in quanto «Debiti riportati scorrettamente nelle tabelle dell'allegato III, cui non è stata applicata la regola 50/50»; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una violazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005<sup>(1)</sup> e dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (JO L 209, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).

---

**Ricorso proposto il 7 giugno 2018– Grecia / Commissione****(Causa T-295/18)**

(2018/C 249/50)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

*Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou e E. Chroni)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui sono state escluse dal finanziamento dell'Unione determinate spese della Repubblica ellenica per un importo (lordo) complessivo di EUR 17 869 131,75 (incidenza finanziaria di EUR 14 857 076,98) sostenute e dichiarate nell'ambito del FEASR in relazione alle misure 125A, 321 e 322 (importo lordo di EUR 15 631 043,52 e incidenza finanziaria di EUR 12 618 988,75) e alla misura 123A (importo di EUR 2 238 088,23) nonché l'importo di EUR 588 103,59 [per spese] effettuate nell'ambito del FEAGA a seguito della misura di controllo delle operazioni negli esercizi finanziari 2011 — 2014, e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. I primi sei motivi attengono alla rettifica imposta nell'ambito del FEASR per le misure 125A, 321, 322 e 123A, mentre gli ultimi due riguardano la rettifica imposta per carenze nel controllo delle operazioni a norma del titolo V, capo III, del regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>.

1. Il primo motivo verte sull'erronea interpretazione e applicazione dell'ipotesi c), dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il superamento della competenza *ratione temporis* della Commissione in ordine all'imposizione delle rettifiche finanziarie controverse ed un errore di fatto della Commissione nella determinazione della base di calcolo della rettifica controversa.
2. Con il secondo motivo viene dedotta, in subordine, una violazione dei principi del *ne bis in idem*, della certezza del diritto, della buona amministrazione, del legittimo affidamento dello Stato membro e della proporzionalità.
3. Il terzo motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2, e dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 <sup>(2)</sup>, dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1974/2006 <sup>(3)</sup>, delle disposizioni del programma nazionale di sviluppo rurale, adottato dalla Commissione (PSR 2007 — 2013) nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 65/2011 <sup>(4)</sup>, sulla carenza di una base giuridica e di motivazione nonché su un errore di fatto per quanto riguarda la rettifica forfettaria del 10 % imposta in quanto l'Autorità di gestione ha esercitato legittimamente e appieno le sue competenze.
4. Con il quarto motivo subordinato al terzo motivo, viene fatta valere una violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento dello Stato membro e degli orientamenti di cui ai documenti VI/5330/1997 e C(2015) 3675 dell'8 giugno 2015, nonché una motivazione insufficiente in ordine all'aliquota della rettifica forfettaria del 10 % applicata.
5. Il quinto motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, su un errore di fatto e una motivazione insufficiente in ordine alle carenze imputate alla valutazione delle domande di aiuto da parte dell'autorità di gestione nonché alla carenza imputata al controllo di gestione dell'attività di valutazione, ma anche sulla violazione del principio di proporzionalità.

6. Il sesto motivo verte sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 e del principio di proporzionalità, su un errore di fatto e una motivazione insufficiente in ordine alla carenza imputata alla valutazione della ragionevolezza delle spese.
7. Con il settimo motivo viene fatto valere che la rettifica finanziaria imposta per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 deve essere annullata in quanto priva di base giuridica e di motivazione, in particolare per l'anno 2013 in quanto contraria al principio di buona amministrazione.
8. Con l'ottavo motivo, nelle sue cinque parti distinte, viene dedotto che la rettifica controversa è stata imposta per un errore di fatto della Commissione in totale assenza di motivazione e in violazione dei diritti della difesa della Repubblica ellenica

- 
- <sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1)
- <sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15).
- <sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).

---

### Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Banco Comercial Português e a./Commissione

(Causa T-298/18)

(2018/C 249/51)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrenti:* Banco Comercial Português (Porto, Portogallo), Banco ActivoBank S.A. (Lisbona) e Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisbona) (rappresentanti: C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur e D. Oda, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C(2017/N) dell'11 ottobre 2017 (Aiuto di Stato SA.49275) nella misura in cui ha ritenuto che l'accordo sul capitale contingente («ACC») concluso e sottoscritto tra il Portuguese Resolution Fund («Resolution Fund») e il Lone Star group («Lone Star»), nel contesto della vendita del Novo Banco, S.A. («Novo Banco») da parte del primo al secondo, fosse un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno; e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, ivi incluse quelle sostenute dai ricorrenti.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la decisione di risoluzione del 2014 del Banco Espírito Santo, S.A. («BES») fosse stata assunta unicamente sulla base del diritto portoghese e prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (OJ 2014, L 173, p. 190) («BRRD»);
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la BRRD fosse applicabile solo dal 1° gennaio 2015;
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che, al fine di preservare l'unità e l'esecuzione del processo iniziale di risoluzione del BES, la vendita del Novo Banco dovesse essere soggetta al diritto nazionale in vigore prima dell'attuazione della BRRD;
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha erroneamente ritenuto che non sussistessero disposizioni inscindibili del BRRD pertinenti ai fini della valutazione dell'ACC;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 101 e 44 del BRRD; e
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE («regolamento di procedura»; OJ 2015, L 248, pag. 9), in quanto essa ha ommesso di avviare il procedimento di indagine formale nonostante i seri dubbi sollevati in ordine alla compatibilità del meccanismo dell'ACC con il diritto dell'UE e, così facendo, ha privato i ricorrenti dei loro diritti procedurali.

---

**Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)**

**(Causa T-326/18)**

(2018/C 249/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* José-Ramón Herrero Torres (Castellón de la Plana, Spagna) (rappresentante: J. V. Gil Martí, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* DZ Licores, SLU. (Cartagena, Spagna)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES — Domanda di registrazione n. 14 444 855

*Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione*

*Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13/03/2018 nel procedimento R 2104/2017-5*

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto illegittima e condannare alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 4, nonché dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 31 maggio 2018 de 2018 — Bodegas Altun/EUIPO — Codornú (ANA DE ALTUN)**

**(Causa T-334/18)**

(2018/C 249/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### **Parti**

*Ricorrente:* Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Codornú, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso:* Richiesta di marchio dell'Unione europea figurativo ANA DE ALTUN — Domanda di registrazione n. 11 860 913

*Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione*

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/03/2018 nel procedimento R 173/2018-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer (Forma di una chitarra)**

**(Causa T-340/18)**

(2018/C 249/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Gibson Brands, Inc. (Nashville, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentanti: K. Hughes, solicitor, A. Renck and C. Stöber, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una chitarra) –Marchio dell'Unione europea n. 9 179 953

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 8 marzo 2018 nel procedimento R 415/2017-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui essa intervenga nel procedimento.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  - Violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
-

**Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sowaer / Commissione****(Causa T-474/16)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 249/55)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 10.10.2016.

**Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2018 — QD / EUIPO****(Causa T-787/16)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 249/56)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 23.1.2017.

**Ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2018 — QD / EUIPO****(Causa T-199/17)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 249/57)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 22.5.2017.

**Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2018 — António Conde & Companhia / Commissione****(Causa T-443/17)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 249/58)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 293 del 4.9.2017.

**Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Nova Brands / EUIPO — Natamil (Natamil)****(Causa T-23/18)** <sup>(1)</sup>

(2018/C 249/59)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 12.3.2018.









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**